



*Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2011, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone:**

*1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2011 da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.*

1.1. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2011 e nella scheda relativa alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche di cui all'*Allegato A* del presente provvedimento.

1.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che comunicano ai sostituti d'imposta i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi ai redditi 2010, mediante supporti informatici, devono osservare le specifiche tecniche di cui all'*Allegato B* del presente provvedimento.

1.3. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, dai sostituti d'imposta le buste contenenti la scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, devono trasmettere in via telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui all'*Allegato C* del presente provvedimento.

1.4 I CAF-dipendenti che, in conformità a quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate in corso di approvazione, trasmettono i dati relativi al mod. 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione, devono osservare le specifiche tecniche di cui all'*Allegato A* del presente provvedimento. I dati relativi al suddetto mod. 730-4 saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ai sostituti d'imposta coinvolti nella trasmissione telematica dei mod. 730-4, in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di cui all'*Allegato A*.

*2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2011 da parte dei sostituti d'imposta.*

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all'anno d'imposta 2010 devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2011, osservando le specifiche tecniche di cui all'*Allegato A* del presente provvedimento.

*3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2011 da parte degli intermediari abilitati.*

3.1. Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2011 e nelle schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, consegnati dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, nell'*Allegato A* e nell'*Allegato C* al presente provvedimento.

4. *Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.*

4.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell'*Allegato D* al presente provvedimento.

5. *Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul mod. 730-3/2011 cartaceo consegnato al contribuente.*

5.1. I sostituti d'imposta, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale con riferimento all'anno d'imposta 2010 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul mod. 730-3/2011 cartaceo, consegnato al contribuente che si è avvalso dell'assistenza fiscale, osservando le specifiche tecniche di cui all'*Allegato A* del presente provvedimento.

6. *Correzioni tecniche alle specifiche*

6.1. Eventuali correzioni tecniche alle specifiche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

### **Motivazioni:**

Con il provvedimento 17 gennaio 2011, pubblicato il 18 gennaio 2011 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2011 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2011 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati

contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2011 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento.

I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere direttamente in via telematica i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mentre i sostituti d'imposta devono consegnare le buste che contengono le predette schede ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalità di consegna si fa rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento del 17 gennaio 2011 di approvazione del modello 730/2011.

Il citato provvedimento del 17 gennaio 2011 stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati ai sostituti d'imposta mediante supporti informatici (terzo periodo del punto 1.2), devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite con successivo provvedimento.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definiti:

- nell'*Allegato A*, il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2011, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico;
- nell'*Allegato B*, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2011 e 730-4/2011 integrativo, da osservare da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati che comunicano ai sostituti d'imposta i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
- nell'*Allegato C*, le specifiche tecniche per l'invio dei dati riguardanti la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico;

- nell'*Allegato D*, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata.

Laddove si rendesse necessario apportare delle correzioni tecniche alle specifiche approvate con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

### **Riferimenti normativi:**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;

Provvedimento 17 gennaio 2011, pubblicato il 18 gennaio 2011 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate: "Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. ed il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2011 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale".

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 febbraio 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera